



**Scheda Paese
ESTONIA**

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO ESTONE

L'Estonia è una repubblica parlamentare.

Il sistema giuridico estone ricalca il modello presente nell'Europa continentale (ossia il sistema di *civil law*).

La giurisdizione, organizzata a livello statale, è ripartita tra *i*) tribunali regionali e amministrativi, organi di primo grado, *ii*) corti distrettuali, organi di secondo grado e *iii*) una Corte Suprema, foro di ultima istanza. In Estonia non esiste un organo giudiziario avente esclusivamente funzioni di Corte costituzionale. Il giudizio di legittimità costituzionale è svolto dalla Corte suprema.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento estone mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli (*promissory note/bill of exchange*)
3. procedimento sommario di ingiunzione
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Consente al creditore di ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie in caso di comprovato rischio di pregiudizio ai suoi danni.

L'ordinamento estone richiede, per l'accesso alla tutela cautelare, l'invio di una diffida preliminare al debitore.

È comune usare l'istanza di fallimento come misura cautelare. Altri provvedimenti sono il sequestro conservativo e le azioni inibitorie.

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione dei titoli di credito già in suo possesso.

Si precisa che per l'efficacia esecutiva di *promissory note/bill of exchange* è necessario procedere al preventivo protesto del titolo tramite notaio.

Il termine per attivare l'esecuzione di *promissory note/bill of exchange* è di 1 anno a partire dalla data di scadenza del titolo.

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Si tratta di un procedimento che consente il recupero dei crediti in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria.

È attivabile per cause aventi ad oggetto importi non superiori ad Euro 6.000.

Il debitore può opporsi all'ingiunzione anche senza addurre motivazioni nel merito.

La durata di tale procedura non è determinabile a priori e può richiedere fino a 6 mesi.

4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i*) accertare il proprio credito in giudizio e *ii*) ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore.

Il procedimento si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.

La durata media del giudizio di primo grado è di 6-9 mesi.

Il termine di prescrizione per le controversie commerciali è di 3 anni

5. PROCEDURE CONCORSALE

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Restructuring procedure**: consente al debitore in difficoltà di presentare una proposta di ristrutturazione al fine di salvaguardare la continuità d'impresa.
- **Bankruptcy procedure**: il fallimento avente natura liquidatoria e attivato su istanza del debitore o di uno o più creditori. Se il debitore non ha sufficiente attivo, il *trustee* può richiedere ai creditori di coprire i costi della procedura di fallimento.